

Core

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MILANO

SEZIONE I

Registro Ordinanze: 1391 08
Registro Generale: 1707/2008

nelle persone dei Signori:

PIERMARIA PIACENTINI Presidente ELENA QUADRI Primo Ref. MARCO POPPI Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2008

Visto il ricorso n. 1707/2008 R.G. proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY CLUB MILANO 17 RAMS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Zoppolato e Marco Napoli con domicilio eletto in Milano, via Dante n. 16

contro

COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey, Danilo Parvopasso e Paola Cozzi, domiciliaot in Milano, via Guastalla n. 8

e nei confronti di

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MILANO BASEBALL 1946 e ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ESQUILINO TENNIS 2003 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nadia Restivo, Filippo Portoghese e Pietro Merlini, con domicilio eletto in Milano, via Corridoni n. 6

Oh

per l'annullamento previa sospensiva

- dell'Ordinanza di sgombero PG 602072/2008 del 24.07.08;
- di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento:
- alla nota del Comune di Milano PG 588186/2008 del 18.07.08 di comunicazione di avvio del procedimento di sgombero;

alla lettera del Comune PG 553829/2008 dell'08.07.08 (rettificata in data 14.07.08) relativa alla riconsegna dell'impianto sportivo da parte della ricorrente e contestuale consegna all'odierna controinteressata;

agli atti di affidamento all'odierna controinteressata e alla convenzione stipulata 1'01.07.08 tra quest'ultima e l'Amministrazione, in parte qua individuano nel 18.07.08 la decorrenza iniziale della concessione d'uso dell'impianto senza prevedere l'automatica risoluzione del rapporto in ipotesi di accoglimento dei ricorsi pendenti innanzi al Consiglio di Stato (n. 7944/RG e n. 8479/2006 RG)

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Ref. Marco Poppi e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso non sembre assistito dal prescritto fumus in quanto:

- gli atti impugnati hanno ad oggetto esclusivamente il rilascio del complesso immobiliare gestito dalla ricorrente in virtù di un affidamento provvisorio regolato da una convenzione avente durata di diciotto mesi, ormai scaduta;
- tale atto negoziale prevedeva, al termine del periodo di affidamento, la riconsegna degli impianti all'Amministrazione resistente onde consentire la successiva consegna al gestore subentrante individuato all'esito di pubblica procedura;
- detta procedura è stata indetta dal Comune di Milano a seguito dell'intervenuto annullamento, con sentenza n. 1692/2006 di questo Tribunale, del precedente affidamento, a suo tempo, aggiudicato in favore dell'attuale ricorrente;

Considerato che la perdurante validità del titolo in base al quale la ricorrente ritiene di occupare legittimamente l'impianto, e cioè la convenzione stipulata a conclusione della precedente gara, oggi annullata, implichi l'esame di questioni estranee alla giurisdizione del Giudice amministrativo implicando la cognizione in via principale di un atto negoziale;

Considerato, inoltre, che per il secondo affidamento è pendente un ricorso per cui gli atti impugnati sono tuttora assistiti dalla esecutività loro propria;

Ritenuto che non sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971,

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano lì, 10-settembre 2008